



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BIANCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2012

Norme a sostegno della conciliazione familiare

ONOREVOLI SENATORI. – L'incremento della presenza femminile nel mercato del lavoro, i cambiamenti intercorsi nella struttura familiare, il calo demografico e l'invecchiamento della popolazione attiva hanno fatto del tema della conciliazione famiglia lavoro uno dei temi caldi dell'agenda europea.

Le modificazioni che negli ultimi anni hanno interessato sia la famiglia che il mercato del lavoro (in particolare la presenza femminile) hanno posto al centro dell'attenzione il problema della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare anche nel nostro Paese.

La divisione del lavoro di cura all'interno della famiglia, in particolare, risulta essere fortemente sbilanciata a sfavore della componente femminile divenendo fonte di disuguaglianze.

La responsabilità della custodia dei figli, degli anziani e di persone con bisogni particolari, infatti, rappresenta un freno alla partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro.

Da qui la necessità di «misure di conciliazione» ossia di facilitazioni e misure in grado di salvaguardare la possibilità di conciliare la vita familiare con la vita lavorativa.

Questa è l'ottica dell'intesa sulla conciliazione siglata il 7 marzo 2011 dal Governo e dalle parti sociali. L'integrazione delle politiche sociali e contrattuali saranno volte a sostenere l'implementazione di azioni innovative sia normative che organizzative che siano effettivamente capaci di incidere sull'organizzazione del lavoro.

Quali sono gli strumenti delineati nelle Linee guida che possono essere utilizzati per la realizzazione di interventi di conciliazione? Si introduce in Italia un dispositivo finaliz-

zato a spingere le aziende a sperimentare al loro interno misure di conciliazione e servizi.

Le misure consentiranno di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali, ad esempio *part-time*, telelavoro, lavoro ripartito, lavoro intermittente, tipologie contrattuali ad orario ridotto, modulato e flessibile, flessibilità di orario in entrata e in uscita, banca delle ore; misure che favoriscono il rientro dalla maternità, implementazione di misure di supporto, e di servizi, che liberano tempo per la cura dei membri della famiglia.

Negli altri Stati membri sono state elaborate risposte diversificate ponendo a volte l'accento sulla necessità di forme di lavoro che siano più flessibili, a volte incoraggiando la creazione di servizi pubblici e privati di supporto ai tempi dedicati alla famiglia.

Con riferimento al tema della piena occupazione nell'ambito della Strategia di Lisbona, il tasso di occupazione in Europa dovrà raggiungere il 70 per cento nel 2010, e la percentuale delle donne occupate il 60 per cento. In base a quanto rilevato nel 2003 solo quattro Stati membri (Danimarca, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito) hanno già raggiunto l'obiettivo fissato dalla strategia di Lisbona.

Al *summit* di Barcellona del 2002 gli obiettivi sono stati fissati facendo esplicito riferimento ai tempi di cura familiare. Nel confermare il raggiungimento della piena occupazione, il Consiglio d'Europa chiede agli Stati membri di rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e di adoperarsi, tenuto conto della domanda di strutture per la custodia di bambini e conformemente ai modelli nazionali di offerta di cure, per fornire,

entro il 2010, un'assistenza all'infanzia per almeno il 90 per cento dei bambini di età compresa fra i 3 anni e l'età dell'obbligo scolastico e per almeno il 33 per cento dei bambini di età inferiore.

L'attuale domanda di servizi all'infanzia è influenzata dalla percentuale di partecipazione dei genitori al mercato del lavoro, dai livelli di disoccupazione, dalla durata dei congedi parentali, dagli orari dei servizi e dalla disponibilità della rete familiare o da altre alternative informali (*baby sitting*).

La partecipazione femminile al mercato del lavoro è, in alcuni Stati membri dell'Unione europea, fortemente condizionata dalla disponibilità di servizi all'infanzia e dai loro costi, sostenuti per il 25-35 per cento dalle famiglie stesse.

In molti Paesi europei il ruolo dei datori di lavoro è limitato o inesistente.

Le poche eccezioni fanno riferimento alle grosse imprese specialmente banche e ospedali o grandi distretti industriali.

Per implementare buone politiche di conciliazione, accanto ai servizi all'infanzia hanno un'importanza fondamentale i congedi. In particolare nell'età infantile la riduzione dell'orario di lavoro è uno strumento indispensabile per la conciliazione tra lavoro e vita familiare. Si ritiene, inoltre, che le normative nazionali afferenti ai congedi dovrebbero coinvolgere non solo lavoratori padri e madri, in quanto singoli, ma anche le imprese sia per quanto riguarda la durata dei congedi stessi che il livello delle retribuzioni.

Facilitare la conciliazione tra vita privata e professionale sia per le donne che per gli uomini è urgente e necessario. A livello europeo si insiste sulla necessità di costruire un sistema integrato di politiche in grado di produrre misure di conciliazione volte alla creazione di condizioni flessibili di lavoro e alla

costruzione di servizi di cura diffusi sul territorio che siano accessibili e di qualità come si evidenzia dal Progetto P.A.R.I.

Il presente disegno di legge, quindi, intende (articolo 1) sostenere il più possibile il progetto di conciliazione familiare, in maniera tale che lavoratrici ma anche lavoratori possano, di pari passo, continuare con la propria attività professionale ed occuparsi della propria famiglia, da intendere come irrinunciabile fulcro della nostra società

L'articolo 2 del presente disegno di legge, entrando nel merito della questione, stabilisce ciò che è necessario per estendere e potenziare l'istituto del congedo parentale, definendo le indennità spettanti alle lavoratrici ed ai lavoratori nei periodi congedo parentale con riferimento a quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

L'articolo 3 affronta il tema delle detrazioni fiscali delle spese sostenute dalle famiglie per l'assistenza ai bambini ed agli anziani, in modo da apportare maggiormente un aiuto concreto alle famiglie numerose alle prese con spese necessarie per la cura e l'assistenza di bambini ed anziani.

L'articolo 4 determina quelli che dovranno essere i servizi socio-educativi rivolti alle madri in situazioni di disagio economico-sociale: servizi che dovranno supportare le madri dalla nascita del loro bambino fino al suo accesso all'asilo nido, di cui dovranno inoltre essere prolungati e resi flessibili gli orari di apertura.

L'articolo 5, infine, al fine di assicurare la copertura dei servizi di asilo nido entro un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, stabilisce l'ammontare del rifinanziamento del Fondo nazionale per gli asili nido.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha lo scopo di sostenere l'occupazione femminile e maschile, permettendo alle lavoratrici ed ai lavoratori di conciliare il più possibile quelli che sono gli obblighi professionali con le responsabilità familiari, con riferimento alla possibilità di potersi occupare della crescita dei figli e dell'eventuale assistenza di anziani presenti nel nucleo familiare.

Art. 2.

(Estensione e potenziamento dell'istituto del congedo per le madri ed i padri alla nascita)

1. Per i periodi di congedo alla nascita, alle lavoratrici è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, mentre per i lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino un'indennità pari all'80 per cento, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di dodici mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad esclusione del comma 2 dello stesso.

2. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o inferiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), determinato ai sensi della tabella 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifica-

zioni, come risultanti assumendo il valore di 35.000 euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l'indennità di cui al comma 1 è pari al 100 per cento della retribuzione. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta per tutto il periodo di prolungamento del congedo per la cura di minori con *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, e successive modificazioni.

4. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 3 è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2.

5. L'indennità per congedo parentale è corrisposta con le modalità di cui di cui all'articolo 22, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, e successive modificazioni.

6. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

7. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2, i periodi di congedo parentale sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

8. Ai congedi parentali si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001.

Art. 3.

(Detrazione fiscale delle spese sostenute dalle famiglie per l'assistenza ai bambini e agli anziani)

1. Le spese documentate, per un importo non superiore a 2.100 euro annui, sostenute per i servizi di assistenza e cura di figli a minori, nonché per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro.

2. Le spese documentate sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.

3. Il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è condizionato all'integrale applicazione, nei confronti degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare occupati nel nucleo familiare, della parte economica e normativa nonché di quella obbligatoria dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché all'integrale versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, il contribuente deve indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale del lavoratore o dei lavoratori domestici interessati.

4. Nel caso di impiego nel nucleo familiare di lavoratori addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare per i quali sia stata adottata una procedura di emersione o regolarizzazione contributiva e fiscale, la detrazione di cui al comma 2

spetta entro l'importo massimo di 2.500 euro per l'anno d'imposta in cui è avvenuta la regolarizzazione.

Art. 4.

(Assistenza di maternità individuale e conciliazione dei tempi nell'accesso ai servizi)

1. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, avente ad oggetto:

a) la realizzazione, in sede di attuazione del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di servizi mirati al sostegno delle madri in situazioni di disagio economico-sociale che prevedano forme di assistenza alla maternità individuale dalla nascita del bambino fino al suo accesso all'asilo nido;

b) l'incentivazione all'allungamento e alla flessibilizzazione degli orari di apertura degli asili e delle scuole, nonché degli uffici pubblici che erogano i principali servizi ai cittadini.

Art. 5.

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per gli asili nido)

1. Al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la copertura del servizio di asili nido su tutto il territorio

nazionale per almeno il 25 per cento dei bambini tra 0 e 3 anni, in attuazione degli obiettivi di copertura territoriale fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato nella misura di 100 milioni di euro.

2. Le maggiori risorse di cui al presente articolo sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.